

*L'anno che verrà sarà difficile!
Ognuno di noi sarà chiamato a fare la sua parte.
Come Italiano, come Ingegnere, come Architetto,
come libero professionista. E sarà fatto!*

Ad una condizione:

*che la libertà più grande concessa all'uomo,
il lavoro, non venga preclusa.*

La redazione di Inarcassa news vi augura gioia e serenità.

Aggiornamento elenco fornitori servizi Architettura ed Ingegneria per Inarcassa.

Inarcassa, in conformità con quanto previsto dall'art. 267 del D.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006, procederà all'aggiornamento dell'elenco di professionisti da invitare per la presentazione d'offerte per l'affidamento di servizi d'architettura ed ingegneria di importo < ad € 100.000. [Informati su www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it).

Approvato D.Lgs. 201/2011 "Salva Italia".

Art. 24, comma 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

"In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.2.1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprimono in modo definitivo entro 30 giorni dalla loro ricezione. Decorso il termine del 30.6.2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dall'1.1.2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento."

Sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno; fra questi si segnala quello che lo impegna a:

- a tener conto, **in sede di applicazione del comma 24 dell'articolo 24:** dell'andamento del **mercato delle professioni**, con particolare riferimento alle dinamiche ed effetti sui giovani professionisti; del fatto che l'equilibrio nei 50 anni, di cui all'art. 24, debba considerare l'andamento tendenziale nel periodo preso a riferimento, descritto nei bilanci tecnici; che vi sono enti che hanno già adottato il sistema contributivo; **di tutte le risorse disponibili, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 763, della L. 296/2006** (Finanziaria 2007), riguardante la disciplina della sostenibilità degli enti di cui al D. Lgs. 509/1994 e al D. Lgs. 103/1996.

Erogazione importo aggiuntivo di pensione - Art. 70 Legge 388/2000.

Per ottenere l'importo aggiuntivo di pensione per 2011 (max € 154,94), le condizioni da rispettare sono 2: somma degli imponibili delle pensioni percepite (A) e reddito complessivo del pensionato + coniuge (B). Se condizione (A) per il 2011 è > di € 6.231,53 nulla spetta; se condizione (A) risulta compresa tra € 6.231,53 ed € 6.076,59 spetta, dopo la verifica delle condizioni reddituali, la differenza tra l'importo di pensione € 6.231,53; se condizione (A) risulta < o = ad € 6.076,59 al pensionato spetta, dopo la verifica delle condizioni reddituali, l'intero importo aggiuntivo. Condizioni reddituali: redditi personali non > ad € 9.114,89; qualora il pensionato sia coniugato, il limite del reddito cumulato è di € 18.229,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di € 9.114,89). Coloro che hanno ricevuto l'informativa dovranno restituire il modulo allegato.

Eliminazione obbligo autocertificazione.

Al fine di accelerare l'iter di erogazione delle prestazioni, il C.d.A. ha stabilito di doversi ricorrere, in sede d'istruttoria dei procedimenti istituzionali e dei trattamenti previdenziali, alle informazioni presso le banche dati pubbliche cui l'Associazione ha accesso diretto per confermare i requisiti in capo all'assicurato e limitare il ricorso all'autocertificazione ai casi in cui non siano disponibili o consultabili da fonti pubbliche o discordanti. Tale disposizione è applicata per: domanda iscrizione; trattamenti pensionistici; indennità maternità e supplementi pensione.

Dichiarazione annuale entro il 31.12.2011 senza sanzioni se pagamento nei termini.

Dichiarazione annuale ad Inarcassa [solo on line](http://www.inarcassa.it). Nessuna sanzione qualora si provveda comunque al **pagamento dei contributi entro i termini previsti e non si ritardi l'invio oltre il 31 dicembre** dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta (art. 36.4).

Conguaglio contributi previdenziali relativi al 2010.

Il C.d.A., stante il perdurare delle difficoltà relative al mercato della libera professione, ha deliberato che il conguaglio dei contributi previdenziali 2010, previsto per il 31/12/2011, possa essere versato entro il 30/04/2012 con interesse dilatorio del 2% fisso. Il ritardo del pagamento produrrà sanzioni con effetto dall'1.1.2012.

Nasce il Casellario Centrale delle Posizioni Previdenziali. In arrivo la busta arancione dell'Inps.



Giuseppe Arch. Santoro – inarnews@inarcassa.it